

MINIITA



Città metropolitana
di Venezia

Servizio Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: ing. Francesco Chiosi
Resp. Istruttoria: dott. Luca Pozzato

(041-2501232
(041-2501219

Venezia, 26/07/2018

Prot. n. 56533
Classificazione: XII-1

Oggetto: Ditta KOLLANT S.r.l.
Impianto: VIGONOVO – Via Colombo 7/7A
Comunicazione di proroga dell'AIA provvisoria n. 152/2007 già prorogata con provvedimenti regionali n. 79/2013 e n. 43/2014.

Trasmessa a mezzo PEC ai destinatari in indirizzo

Spett.le Ditta
KOLLANT S.r.l.
Via Colombo 7/7A
30030 VIGONOVO
kollant@legalmail.it

e, p.c.

Comune di Vigonovo
al Signor Sindaco
Via Veneto 2
30030 VIGONOVO (VE)
protocollo.comune.vigonovo.ve
@pecveneto.it

ARPAV
Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa 6
30174 VENEZIA (VE)
dapve@pec.arpav.it

Visto che con provvedimento n. 152 del 30.10.2007 è stata rilasciata dalla Regione Veneto alla ditta L.I.F.A. S.r.l., con sede legale in Padova Via Trieste 49/53, l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria finalizzata unicamente a garantire il rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni già stabilite dalle autorizzazioni settoriali rilasciate per l'impianto all'indirizzo citato in oggetto e vigenti alla data del 30.10.2007 nelle more della conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto che con provvedimento n. 79 del 29.10.2013 è stata rilasciata dalla Regione Veneto alla ditta Kollant S.r.l., subentrata alla ditta L.I.F.A. S.r.l. nella gestione dell'attività a seguito di fusione per incorporazione, la volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n.152/2007 e la contestuale proroga della stessa fino al 30.04.2014;

Visto che con provvedimento n. 43 del 28.04.2014 è stata rilasciata dalla Regione Veneto alla ditta Kollant S.r.l. la proroga di validità dell'AIA provvisoria n.152/2007 fino al 31.12.2014;

Visto che con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 67393 del 01.08.2016 la Regione del Veneto-Dipartimento Ambiente, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 4 del 18.02.2016, ha

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 26/07/2018 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276

comunicato che la documentazione afferente alla ditta Kollant S.r.l. sarà trasmessa previo accordo alla Città metropolitana di Venezia per competenza;

Accertato che la documentazione relativa alla ditta in oggetto è stata acquisita agli atti con prot. n. 90683 del 25.10.2016;

Considerato che con prot. n. 29268 del 03.04.2017 è stata acquisita agli atti copia del certificato n. CH-20755 rilasciato da IQNet, attestante la conformità del Sistema di Gestione Ambientale dell'impresa ai requisiti della norma UNI EN ISO 14001 con scadenza 01.11.2019;

Visto che il D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 46 ha modificato il D.Lgs. 152/06 ed in particolare l'art. 29-octies, stabilendo:

1. al comma 3 lett. b), che "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: (...) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione";

2. al comma 9 che "nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29 quater" (nel caso specifico, l'AIA provvisoria n. 22366/2008), "risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3 lett. b) è esteso a 12 anni";

Visto che con Deliberazione della Giunta n. 1633 del 09.09.2014 la Regione Veneto ha approvato indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4.3.2014, n. 46 e nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale;

Visto che il Ministero dell'Ambiente con prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014 ha emanato le "Linee di indirizzo sulla modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

Considerato che l'art. 3 lett. d) delle Linee di indirizzo ministeriali di cui sopra, stabilisce che "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data dell'11.04.2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)" e la ridefinizione della validità dell'autorizzazione deve essere "resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente" (...) "che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo";

Ritenuto, pertanto di dover rendere noto alla ditta in oggetto le modifiche apportate dalla citata normativa,

SI COMUNICA

che la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria per l'impianto esistente, rilasciata dalla Regione Veneto con provvedimento n. 152 del 30.10.2007, volturata e prorogata con provvedimenti n. 79/2013 e n. 43/2014, è prorogata ai sensi del D.Lgs. 46/2014 e per effetto della certificazione UNI EN ISO 14001, sino al 29.10.2019.

Distinti saluti.

Il Dirigente
- dott. Massimo Gattolin -

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da Massimo Gattolin il 26/07/2018 ai sensi dell' art. 20 e 23 del d.lgs. 82/2005

Centro Servizi - Via Forte Marghera, 191-30173 Mestre VE - Telefono 0412501511 - Fax 041 9651618
www.cittametropolitana.ve.it - PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Codice Fiscale 80008840276



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 152 DEL 30 ottobre 2007

OGGETTO: Ditta L.I.F.A. SRL, con sede legale in Piazza Petrarca 7, Padova (PD) e ubicazione impianto in Via Colombo 7/7a, Vigonovo (VE).
Autorizzazione integrata ambientale provvisoria Punti 4,4 e 4,3 dell'Allegato I del D.Lgs 18 febbraio 2005 n.59.
Deliberazioni della Giunta Regionale n.668 del 20 marzo 2007, n.1450 del 22 maggio 2007 e n. 2493 del 7 agosto 2007.

IL SEGRETARIO REGIONALE ALL'AMBIENTE E TERRITORIO

- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTO il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372" che nello specifico riguardano le attività rientranti nelle categorie descritte ai punti 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 6.1 del citato allegato;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che abroga il suddetto Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999 fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 e che disciplina il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti di cui all'allegato I del medesimo decreto, estendendo l'applicazione anche ai nuovi impianti;
- VISTO il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale";
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande*

da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";

CONSIDERATO

che la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 ha stabilito che per le attività di cui all'allegato I del succitato D. Lgs 59/2005, non contemplate dal D.M. del 31 gennaio 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale doveva essere corredata solo dalle informazioni generali, punti A1, A2, A3, A6, A8 e A9 della scheda A della modulistica di cui all'Allegato C1 della deliberazione stessa, allegando copia delle autorizzazioni settoriali in essere. Per tali attività è rilasciata un'autorizzazione ambientale provvisoria, ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante "*Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007*";

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007, per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 6.4a - 6.5 - 6.6 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili (B.A.T. - Best Available Technology) per gli impianti ai punti 3.3 - 3.4 - 3.5 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di raffinerie, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 127 della G.U.R.I. n. 125 del 31/05/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 1.2 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;

VISTO

il Decreto Ministeriale del 29/01/2007 recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" pubblicato sul S.O. n. 133 della G.U.R.I. n. 130 del 7/06/2007 per l'individuazione e l'identificazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti ai punti 5.1 - 5.2 - 5.3 dell'all. I del D.Lgs 59/2005;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "*D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - Autorizzazione ambientale per la*

prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";

CONSIDERATO

che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;

CONSIDERATO

che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

CONSIDERATO

che la DGRV n. 2493 del 7/08/2007 ha definito i termini ultimi per il deposito, presso l'autorità competente, dell'intera documentazione necessaria all'autorizzazione integrata ambientale definitiva per gli impianti non considerati dal D.M. 31 gennaio 2005, così distinti:

- a) il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono già state pubblicate, pur successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- b) 6 mesi dalla data della relativa pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

CONSIDERATO

l'allegato II del D. Lgs 59/2005 recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.
2. Autorizzazione allo scarico.
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti.
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati.
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.
8. Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D. Lgs 152/2006) per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dalle rispettive norme di attuazione;

PRESO ATTO

che la ditta in oggetto ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 59/2005 in data 31/05/2007, ricevuta con protocollo 306612/57.19 in data 31/05/2007, per i Punti 4,4 e 4,3 dell'Allegato I del D.Lgs n. 59/2005, e che la Struttura regionale competente ne ha riscontrato la conformità ai sensi del punto 5

della DGRV n. 668/2007;

PRESO ATTO

che sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;

PRESO ATTO

che la documentazione presentata è corredata delle seguenti autorizzazioni settoriali in essere allegate al presente decreto:

- *Ditta L.I.F.A. SRL - comune di Vigonovo - Via Colombo 7/7°. Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 – art. 269 comma 2 e 8 e art. 275, prot. n. 92857/06, emessa dalla provincia di Venezia settore politiche ambientali il 20/12/2006, con scadenza il 20/12/2021;*
- *Autorizzazione allo scarico di insediamento civile, prot. n. 00/6320 emessa dal Comune di Vigonovo il 26/09/2006, con scadenza il 26/09/2010;*

PRESO ATTO

che la ditta in oggetto risulta essere certificata ISO 14001 con attestazione n. 12865 rilasciata il 12/04/2006 da SQS – Associazione svizzera per Distemi di Qualità e Management, con scadenza il giorno 11/04/2009;

RITENUTO

di rilasciare, in base alla documentazione presentata, l'Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria alla ditta in oggetto per l'attività prevista dal D.M. 59/2005 nell'all. I ai Punti 4,4 e 4,3, fermo restando l'obbligo per la ditta medesima di presentare la richiesta con la documentazione completa, utilizzando la modulistica allegata alla deliberazione n. 668/2007, entro:

- il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV 668/2007;
- i sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;

RITENUTO

che, la suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale "provvisoria" debba avere validità fino al rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre sei anni, in conformità a quanto disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 59/2005.

DECRETA

1. Alla Ditta L.I.F.A. SRL, con sede legale in Piazza Petrarca 7, Padova (PD), CF/P.IVA n. 01430410280 è rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria relativa all'impianto ubicato in Via Colombo 7/7a, Vigonovo (VE), per le attività previste dal D. Lgs 59/05 allegato I, individuate ai Punti 4,4 e 4,3;
2. La presente autorizzazione è da intendersi puramente ricognitiva delle autorizzazioni di settore ambientale in essere così come trasmesse dalla ditta ed allegate al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante. La ditta L.I.F.A. SRL è pertanto

tenuta a rispettare tutte le prescrizioni riportate nelle autorizzazioni allegate al presente decreto:

- *Ditta L.I.F.A. SRL - comune di Vigonovo - Via Colombo 7/7°. Autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 – art. 269 comma 2 e 8 e art. 275, prot. n. 92857/06, emessa dalla provincia di Venezia settore politiche ambientali il 20/12/2006, con scadenza il 20/12/2021;*
 - *Autorizzazione allo scarico di insediamento civile, prot. n. 00/6320 emessa dal Comune di Vigonovo il 26/09/2006, con scadenza il 26/09/2010;*
3. la ditta dovrà presentare la richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla deliberazione G.R. n. 668/2007, entro
 - il 31/01/2008 per gli impianti le cui linee guida nazionali sono state pubblicate successivamente alla citata DGRV 668/2007;
 - i sei mesi successivi alla pubblicazione delle linee guida nazionali per i restanti impianti;
 4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale provvisoria ha validità fino al rilascio dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre sei anni, in conformità a quanto disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. 59/2005.
 5. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta L.I.F.A. SRL con sede legale in Piazza Petrarca 7, Padova (PD), al Comune di Vigonovo, alla Provincia di Venezia e ad A.R.P.A. Veneto, e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione.
 6. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.

**IL SEGRETARIO REGIONALE
ALL’AMBIENTE E TERRITORIO**
Ing. Roberto Casarin

FIRMATO



PROVINCIA DI VENEZIA


SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Prot. n. 92657/06 All. n.
Risp a nota n. del
Classificazione: XII-1

Venezia, li 20 DIC. 2006

Resp. procedimento: Ing. F. CHIOSI ☎ 0412501232
Resp. istruttoria: p.i. R. Scantamburlo ☎ 0412501242

Oggetto: Ditta L.I.F.A. S.r.l.
Comune di Vigonovo - Via Colombo, 7-7/A
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 - art. 269 comma 2 e 8 e art. 275-
Modifica e sostituzione dei decreti n° 50445 del 31.10.1996 e n° 82003 del 27.11.2002



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto che:

con prot. n° 323 del 20.06.1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta Kollant S.p.A., con sede legale in Padova - Via Trieste n° 49/53, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione di adesivi e colle topicide/insetticide, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 13543 del 20.03.1996 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta Kollant S.p.A., con sede legale in Padova - Via Trieste n° 49/53, per la costruzione dell'impianto di produzione di adesivi e colle topicide/insetticide, all'indirizzo citato in oggetto;

dalla citata nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n° 13543 del 20.03.1996 si evidenzia che trattasi di sostanziali modifiche agli impianti già esistenti presso il medesimo indirizzo;

con prot. n° 50445 del 30.10.1996 è stato rilasciato il decreto del Presidente della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 12 e 15, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° luglio 1988 e alla modifica dell'impianto, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 674 del 04.01.1995 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88, della ditta L.I.F.A. S.r.l, con sede legale in Padova - Via B. Cristofori n° 26, per la realizzazione dell'impianto di produzione fitofarmaci a Vigonovo - Via Colombo n° 7/A acquisendo una parte degli impianti esistenti della ditta Kollant S.p.A.;

con prot. n° 55652 del 6.10.1995 è stato rilasciato il decreto del Presidente della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta L.I.F.A. S.r.l, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 6, alla costruzione dell'impianto, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 66495 del 20.12.1995 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, della ditta stessa, per la modifica sostanziale dell'impianto mediante la creazione di una nuova linea di miscelazione, stoccaggio e confezionamento di concimi e fitofarmaci, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 35296 del 5.08.1996 è stato rilasciato il decreto del Presidente della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 15, alla modifica sostanziale dell'impianto, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 35636 del 19.08.1998 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, dalla ditta L.I.F.A. S.r.l, per la modifica sostanziale dell'impianto in seguito all'istallazione di una nuova linea di miscelazione e confezionamento esca fresca come topicida, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n° 21557 del 11.04.2000 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 15, alla modifica sostanziale dell'impianto all'indirizzo citato in oggetto;

sono stati assolti gli obblighi contemplati all'art. 8 del D.P.R. 203/88 relativi ai citati decreti n° 50445/1996, n° 55652/1995, n° 35296/1996 e n° 21557/2000;

con prot. n° 48462 del 31.08.2001 la Provincia di Venezia ha richiesto una ulteriore valutazione delle polveri emesse dagli impianti di produzione, a seguito della quale, con nota acquisita con prot. 52959 del 24.09.2001, ha ricevuto una relazione tecnica relativamente alle operazioni di manutenzione che la ditta intende effettuare;

la Provincia può provvedere, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 203/88, alla modifica delle prescrizioni al fine di tener conto delle migliori tecnologie disponibili ed alla mutata situazione ambientale;

con prot. n° 82003 del 27.11.2002 è stato rilasciato il decreto Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia che ha sostituito i decreti n° 55652/1995, 35296/1996 e 21557/2000 con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - artt. 6 e 15, alla realizzazione nonché alla modifica sostanziale dell'impianto all'indirizzo citato in oggetto;

in data 15.03.2005 è pervenuta la relazione tecnica ai sensi del D.M. 44/04, abrogato e sostituito dal successivo D.Lgs. 152 del 03.04.2006, della ditta Kollant S.p.A., acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n° 19424 del 16.03.2005;

con prot. n° 614 del 03.01.2006 è stata acquisita la nota con cui la ditta L.I.F.A. S.r.l. comunica l'acquisizione degli impianti produttivi della ditta Kollant S.p.A. siti a Vigonovo - Via C. Colombo n° 7;

con prot. n° 612 del 03.01.2006 è stata acquisita la richiesta di autorizzazione della ditta L.I.F.A. S.r.l. ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88 per l'installazione di una aspirazione aggiuntiva sul forno di essiccazione lumaticidi in pellets all'indirizzo citato in oggetto;

dalla citata nota, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. n° 612 del 03.01.2006 si evidenzia che trattasi di sostanziali modifiche agli impianti già esistenti presso il medesimo indirizzo;

con prot. n° 53671 del 26.07.2006 è stata acquisita la richiesta di autorizzazione della ditta L.I.F.A. S.r.l. ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 per l'installazione di nuovi silos per lo stoccaggio di farine varie nell'impianto all'indirizzo citato in oggetto. Nella stessa relazione vengono rinumerati i camini;

il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n° 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988 n° 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04. Si ritiene, pertanto, di dover rilasciare l'autorizzazione richiesta ai sensi del citato D.Lgs. 152/06;

le emissioni provenienti dai camini a servizio delle caldaie, identificati con i n° 13 e 8e, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 lett. c);

le emissioni provenienti dal camino a servizio del laboratorio di analisi, identificato con il n° 11, non necessita di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 152/06, art. 269 comma 14 lett. i);

l'attività di saldatura svolta nel reparto officina e manutenzione, afferente al camino n° 10 tra quelle elencate nel D.Lgs. 152/06 - Parte V - All. 4, parte II, comma 2: "Saldatura di oggetti e superfici metalliche";

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n° 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione della Giunta Provinciale n° 33173/839 di verb. del 31.7.1997 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente il compito di provvedere al rilascio delle autorizzazioni con contenuto anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n° 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito l'applicazione, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, di limiti più restrittivi, rispetto a quanto imposto dal D.Lgs. 152/2006, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene;

in data 06.09.2006 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi D.Lgs. n° 152/06 - art. 269 comma 3 nel corso della quale il comune di Vigonovo esprime il proprio parere favorevole;

nella seduta del 23.10.2006 la C.T.P.A. ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni a quanto richiesto;

0/11

DECRETA

- Art. 1 - Il decreto del Presidente della Provincia di Venezia n° 50445/1996 e il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n° 82003/2002 vengono sostituiti dal presente anche per effetto delle comunicazioni presentate ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 - art. 275.
- Art. 2 - La ditta L.I.F.A. S.r.l., con sede legale in Padova - Via B. Cristofori n° 26, è autorizzata alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto. E' inoltre autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152 - art. 269, commi 8 e 2, alla modifica sostanziale dell'impianto citato in oggetto e all'installazione di nuovi impianti, come da progetti allegati alle istanze. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8c, 8d, 9, 10, 12a, 12b e 12c.
- Art. 3 - Il presente decreto ha validità fino al 20.12.2021 ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- Art. 4 - L'impianto autorizzato dovrà essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 - Parte V - All. I. Per i parametri polveri totali, ossidi di azoto, SOV (tra cui Benzene e IPA) le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto nel citato All. I. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti:

PARAMETRI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 275 DEL D.LGS.152/2006

Camino (n°)	Attività	Reparto	Inquinante	Concentrazione (mgC/Nmc)
7			COT(*)	20

(*) Carbonio Organico Totale.

- b) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6 - l'emissione totale annua autorizzata di solventi organici volatili (COV) è pari a 10 tonnellate;
- c) ai sensi del D.Lgs.152/2006 - art. 275, comma 6, con cadenza annuale dovrà essere trasmesso al Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia il piano di gestione solventi, di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs.152/2006, corredato di tutti i dati che consentono di verificare la conformità dell'impianto alle prescrizioni della presente autorizzazione;
- d) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti al camino n° 7. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. Copia dei certificati di analisi dovrà essere trasmessa, contestualmente al piano di cui al punto c), al Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia;
- e) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi annuali alle emissioni corrispondenti ai camini n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 8c, 8d, 9, 12a, 12b e 12c. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui alla lettera d), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- f) i prodotti utilizzati non devono contenere sostanze classificate con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;
- g) le emissioni di COV alogenati classificati con le frasi di rischio R40 e R68, se presenti, devono avvenire esclusivamente mediante convogliamento e rispettare i limiti previsti alla parte I p.to 2.3 dell'All. III alla parte quinta del D Lgs 152/06;

h) qualora, a seguito di eventuali malfunzionamenti ai sistemi di contenimento delle emissioni o eventi incidentali, un valore limite di emissione dovesse essere superato, il gestore dovrà informare tempestivamente questa Amministrazione e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche sospendendo l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non venga ripristinata, nel caso in cui la violazione possa causare un pericolo immediato per la salute umana;

i) l'altezza dei camini dovrà superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio;
j) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno riportati i dati relativi ai controlli analitici previsti e annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento relativi ai camini n° 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12a, 12b e 12c. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta.

Art. 5 - Ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione comunicazione della data di messa in esercizio dei camini n° 3, 9, 12a, 12b e 12c. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.

Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Campionamento e analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Art. 6 - Entro 45 giorni dal ritiro del presente decreto dovranno pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti ai camini n° 1, 2, 4, 5, 6, 8a, 8b, 8c, 8d, 10 relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi. Campionamento ed analisi dovranno essere eseguite da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n° 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni.

Art. 7 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

Art. 8 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti, nonché dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente decreto

Art. 9 - Gli impianti termici o caldaie adibite ad uso civile con potenza termica inferiore ai valori di soglia definiti nel D.Lgs. 152/06, art. 269, comma 14 sono soggetti alla disciplina del Titolo II e III del medesimo decreto;

Art. 10 - Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.

Art. 11 - Il presente decreto potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

Art. 12 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.

Art. 13 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia

Art. 14 - Il presente decreto viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

27 DIC. 2008

Il Dirigente del Settore
- dott. Massimo Cantolin -

CONSEGNIATO IL

